

Titoli tecnici: refusi ed errori

N_ordine	Articolo/comma/lettera	testo	note
1	Articolo 90, comma 11	11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.	Questa formulazione presenta elementi di distorsione nell'applicazione delle norme sui cantieri mobili
2	Art. 174, comma 1, lettera a)	1. Il datore di lavoro , all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; ... CONTRAVVENZIONE: Art. 179, comma 1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a)	L'errore sta nell'indicazione contenuta all'articolo 179: la sanzione al preposto scatta normalmente per la mancata informazione del lavoratore, in questo caso si dovrebbe sostituire il riferimento all'articolo "174" con "177"
3	Art. 234 , comma 1	1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) agente cancerogeno: ...	Non è corretto il riferimento al "decreto" ma piuttosto "Agli effetti del presente capo..."
4	Art. 223, comma 1	1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprieta' pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita' degli stessi; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese. CONTRAVVENZIONE: Art. 262, comma 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; CONTRAVVENZIONE: Art. 262, comma 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223, comma 1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, comma 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240, comma 3, 248, comma 1, e 252;	Sanzionato due volte
5	Art.229, comma 1	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. CONTRAVVENZIONE: Art. 263, comma 1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1 e 4	Sanzione al preposto per la mancata sorveglianza sanitaria?
6	Allegato IV, punto 1.5.13	1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4) , ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.	Il riferimento al comma 4 è sbagliato e va sostituito con il riferimento al punto 1.5.4
7	Allegato IV, punto 1.6.3.4	1.6. Porte e portoni 1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al	Cambiare "lettera c)" con "punto 1.6.3.3"

		<p>comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:</p> <p>1.6.3.4. quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.</p>	
8	Allegato IV, punto 1.8.6	1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.	Il punto "1.8.6" dovrebbe essere spostato al punto "1.10" sulla illuminazione
9	Allegato IV, punto 1.11.2.3	<p>1.11. Locali di riposo e refezione</p> <p>1.11.2. Refettorio</p> <p>1.11.2.3. L'ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario.</p>	Sostituire "ispettorato del lavoro" con "organo di vigilanza"
10	Allegato IV, Punto 5.5.1.2	5.5.1.2. le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a)	Sostituire "alla lettera a)" con "al punto 5.5.1.1"
11	Allegato IV, punto 6.6.1	6.6.1. Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di cui al punto 6.4.; quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui al punto predetto	Sostituire "6.4" con "5.4" Sostituire "predetto" con "5.5"
12	Allegato V, parte II, punto 3.1.16	3.1.16 Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.	Sostituire 3.1.16 con "3.1.15" (il punto precedente è 14)
13	Allegato V, parte II, punto "5.10.1"	<p>5.10 Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili</p> <p>5.10.1</p> <p>Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie di cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate e disposte in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre parti del corpo dei lavoratori.</p> <p>Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto è disposto nel punto 4.10.2, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo.</p>	Il riferimento al punto "4.10.2" è errato, probabilmente è "5.10.2"
14	Allegato V, parte II, punto "5.10.2"	<p>5.10 Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili</p> <p>5.10.2</p> <p>Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate nel punto 4.10.1 e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.</p> <p>Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti di lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.</p>	Il riferimento al punto "4.10.1" è errato, probabilmente è "5.10.1"
15	Allegato V, parte II, punti "5.12.5"	<p>5.12 Telai meccanici di tessitura</p> <p>5.12.5</p> <p>Le reti paranavetta, di cui al secondo comma del punto 4.12.1, devono avere le seguenti dimensioni minime:</p> <p>a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine;</p> <p>b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 a m. 1,60;</p> <p>c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore a m. 1,60.</p> <p>Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile alle due testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema posteriore.</p> <p>Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai prospicienti pareti cieche, purché non vi sia possibilità di passaggio.</p> <p>5.12.5</p> <p>I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno del subbio dell'ordito dei telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.</p>	Comparire per due volte il punto "5.12.5"
16	Allegato XXIV, punto 4.1	<p>4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un colore di sicurezza.</p> <p>Colore</p> <p>Significato o scopo</p> <p>Indicazioni e precisazioni</p> <p>Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi</p> <p>Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero</p> <p>Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione</p> <p>Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica</p> <p>Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale</p> <p>Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali</p>	Il punto "4.1" va corretto sotto forma di tabella, così è incomprensibile

		Situazione di sicurezza Ritorno alla normalita'	
17	Allegato 25		L'ordine di presentazione delle immagini dei cartelli della segnaletica induce in confusione poiché la presentazione dei cartelli compare nella pagina precedente alle immagini e sotto i cartelli della precedente presentazione
18	Allegato XXXIII, ultimo punto	RIFERIMENTI A NORME TECNICHE Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 152 , comma 3.	Il riferimento all'articolo 152 è sbagliato, l'articolo è il 168
19	Allegato XXXVI, tabella 1	TABELLA 1 Valori limite di esposizione (articolo 188 , comma 1). Tutte le condizioni devono essere rispettate.	Il titolo della Tabella 1 va corretto: l'articolo di riferimento è il 208
20	Allegato XXXVI, tabella 2	TABELLA 2 Valori di azione (art. 188 , comma 2) [valori efficaci (rms) imperturbati]	Il titolo della Tabella 2 va corretto: l'articolo di riferimento è il 208
21	Allegato XXXVIII		I numeri "1,2,4-" non stanno nella colonna "CAS", bensì precedono la parola "Trimetilbenzene" a lato nella colonna "nome dell'agente chimico"
22	Art. 228, comma 5	5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori. CONTRAVVENZIONE: Art. 263, comma 1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2;	La sanzione al preposto è pertinente?
23	Art. 275, comma 5	5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate. CONTRAVVENZIONE: Art. 283, comma 1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.	Anche in questo caso, la sanzione al preposto è pertinente?
24	Art. 283, comma 1	1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.	C'è una sola lettera, forse il riferimento alla lettera a) è superfluo